

September 24, 2021


***Edited by:***

F. Rotondi  
A. Paone  
M. Bani  
P. Speciale

## “Green Pass in the workplace”

### Law by Decree no. 127/21 of 09.21.2021

Milano  
Roma  
Napoli  
Torino  
Bologna  
Genova  
Triveneto  
Bari  
Messina  
Bolzano



# INDICE

1. Summary of the contents of the Decree.....	3
2. The public sector.....	5
3. Private sector .....	7
4. FAQ: Focus on the private sector.....	8
5. The Decree (Italian text).....	11

\*

This series is edited by **Francesco Rotondi, Alessandro Paone, Michela Bani and Pietro Speziale**.

Colleagues **Laura Corbeddu, Francesca Rotondi, Roberto Sgobbo** and **Umberto Vercellino**, labor lawyers at LabLaw, have contributed to this paper.

This document is for information purposes only. It does not constitute reference for contracts or commitments of any nature.

This document is also the property of LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners and it is forbidden to copy, duplicate, produce or reproduce it outside its consultation.

The sale is forbidden.

# 1. Summary of the contents of the Decree

After a long gestation, we find ourselves commenting once again on the Green Pass obligation in the workplace. However, this time, we no longer refer to the drafts, but to the Law by Decree no. 127/21, published in the Official Gazette on September 21, 2021.

From a structural point of view there are no substantial differences compared to the text of the drafts circulated in the last few days; what changes are some of the consequences in case of non-possession or failure to produce the certificate.

Therefore, in this new paper we will try to provide you with the most definitive indications on the Law by Decree.

In this context, we will try to summarize the contents of the Decree with reference to public employment, judicial offices and private employment.

First of all, the measure will apply from October 15, 2021 to December 31, 2021; therefore, a general obligation will come into force across both the public and private sector.

From a systematic point of view, the Decree adds three articles (9 *quinquies*, *sexies* and *septies*), to the text of Law by Decree no. 52/2021, as converted with amendments by Law no. 87 of June 17, 2021, and it introduces for all categories the same obligation to have access to workplaces, *i.e.*, to “**possess and exhibit, upon request, the COVID-19 green pass**”.

This obligation for both the public and private sectors is extended not only to “direct” employees, but also to “*all those who carry out, for whatever reason, their work, training or voluntary activities*” in the abovementioned places.

It should be noted that with the amendments applied to the Decree at the time of publication, it was also specified that the Green Pass obligation is limited to “*the national territory*”, a specification that is not found in the private sector, with obvious consequences for personnel abroad.

In the public sector the obligation is also extended to “*persons holding elected office or top institutional positions*”.

As part of the amendments made at the time of publication, the list of obligated parties also includes temporary judges employed in the public administration, to whom the regulations of article 9 *sexies*, paragraphs 2 and 3 (about judicial offices) will be applied, but to whom the system of administrative sanctions provided for public employment applies.

The only persons excluded are the “*subjects exempt from the vaccination campaign on the basis of appropriate medical certification issued in accordance with the criteria defined by Circular of the Ministry of Health*”.

The control is delegated to public or private employers who will have control on all those having access to the workplace (even on subjects who are not their own employees).

Within the date of entry into force of the obligation, public and private employers will be called upon to draft operating procedures to carry out the verification of the obligation and to appoint the persons in charge of this activity.

With regards to the methods to verify possession of the green pass, organizational procedures shall be implemented, preferring checks at the entrance, with the possibility of carrying out sample checks, always in compliance with the provisions of the Prime Minister Decree of June 17, 2021 and subsequent amendments and additions, which imposes the verification of the QR code through the mobile application ("*VerificaC19*") without the acquisition of any data other than that relating to the ownership and validity of the certificate.

In the public sector, the Decree confirms that guidelines will be issued by the President of the Council of Ministers.

With regards to the consequences, there are major differences between the content of the draft and the final text of the Decree.

In the drafts circulated prior to the publication of the Decree, a different regime was foreseen for the public and private sectors with the consequence of the suspension of the employment relationship at different times.

In the final text of the Decree the hypothesis of suspension of employment disappears and it is replaced by the sole consequence of unjustified absence (and this means that the employer shall not send any communication to the employees). In the case of public employment, the unjustified absence is extended also beyond the term originally foreseen.

Therefore, in the event of non-compliance with the obligation, the worker, whether public or private, will immediately face the consequence of unjustified absence for the entire period of non-compliance with the obligation and, in any case, no later than December 31, 2021, with the right to maintain their employment relationship and without disciplinary consequences.

A different scenario is the one in which the worker enters the workplace without the required certification, in which case he/she will be subject to the administrative sanctions described below, in addition to the disciplinary consequences provided for in the various sectors.

A special discipline is foreseen for companies with less than fifteen employees, establishing that only "*after the fifth day of failure to submit the aforementioned certification, the employer may suspend the worker for the duration corresponding to that of the work contract stipulated for the replacement, in any case for a period not exceeding ten days, ...*". The above provision was also amended by means of the published Decree, which now specifies that the contract for replacement of the absent employee may be renewed only once.

The administrative sanctions are articulated differently depending on the conduct attributable to the employer or the employee, and also in this case the regulations of the public and private sectors coincide.

In the event that the worker enters the workplace in violation of the Green Pass obligation, they shall be punished with the administrative sanction of the payment of a sum ranging from 600.00 to 1,500.00 Euros.

In the event that the employer does not verify the possession of the certification or does not adopt the organizational measures for the access of workers, it is punished with the administrative sanction of the payment of a sum from 400.00 to 1,000.00 Euros.

## 2. The public sector

<b>Art.9 quinquies</b>	<b>From October 15 to December 31, 2021</b>			
<b>Addressees of the obligation</b>	Personnel of all public administrations of the State, including staff governed by public law, staff of independent administrative authorities, the Bank of Italy, public economic bodies and constitutional bodies.	Elective or institutional positions.	Judges out of office employed in Public Administration.	Subjects who carry out, in any capacity, work or training activities or voluntary work for public administrations.
<b>Content of the obligation</b>	Possess and show, upon request, COVID-19 green pass.			
<b>Employer's obligation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify the possession of the green pass also for the workers of third parties who carry out work, training or voluntary activities for any reason at the administration</li> <li>• Define operating procedures for the organization of checks, including sample checks, giving priority to checks carried out at the time of access.</li> </ul>			
<b>Consequences for the worker arising from non-compliance with the obligation</b>	Unjustified absence without disciplinary consequences and suspension of salary until a green pass is obtained and in any case no later than December 31, 2021.	n/a	n/a	Unjustified absence without disciplinary consequences and suspension of salary until a green pass is obtained and in any case no later than December 31, 2021.

<b>Consequences of entering workplaces without a green pass</b>	Disciplinary consequences + administrative sanction from 600,00 to 1.500,00 Euro, issued by the Prefect	Administrative sanction from 600.00 to 1,500.00 Euro, issued by the Prefect	Administrative sanction from 600.00 to 1,500.00 Euro, issued by the Prefect	Disciplinary consequences + administrative sanction from 600,00 to 1.500,00 Euro, issued by the Prefect
<b>Administrative sanctions for the employer in case of omitted control or omitted preparation of organizational measures</b>	Administrative sanction - imposed by the Prefect - between 400.00 and 1,000.00 Euro			
<b>Exclusion</b>	Subjects exempt from the vaccination campaign on the basis of appropriate medical certification issued according to the criteria defined by Circular of the Ministry of Health.			

# 3. The private sector

<b>Art.9 septies</b>	<b>From October 15 to December 31, 2021</b>	
<b>Addressees of the obligation</b>	Any person who engages in employment at a workplace in the private sector in any capacity	Anyone who performs training or volunteer work at a workplace in the private sector
<b>Content of the obligation</b>	Possess and display, upon request, COVID-19 green pass	
<b>Employer's obligation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify that workers, also employed by third parties, who are working, training or volunteering at the workplace have a green pass;</li> <li>• Define operating procedures for organizing checks, including sample checks, with priority for checks to be carried out at the time of access.</li> </ul>	
<b>Consequences for the worker arising from non-compliance with the obligation</b>	Unjustified absence without disciplinary consequences and suspension of salary obligation until a green pass is obtained, but no later than December 31, 2021.	
<b>Employers with less than 15 employees</b>	Unjustified absence and, after the fifth day, suspension of the relationship without disciplinary consequences and suspension of the salary for the duration of the replacement contract, which cannot exceed 10 days and that can be renewed once only (in any case not beyond December 31, 2021).	
<b>Consequences of entering workplaces without a green pass</b>	Disciplinary consequences + administrative sanction from 600,00 to 1.500,00 Euro, issued by the Prefect	
<b>Administrative sanctions for the employer in case of omitted control or omitted preparation of organizational measures</b>	Administrative sanction - imposed by the Prefect - between 400.00 and 1,000.00 Euro	
<b>Exclusion</b>	Subjects exempt from the vaccination campaign on the basis of appropriate medical certification issued according to the criteria defined by Circular of the Ministry of Health.	

# 4. FAQ: Focus on the private sector

1. ***To whom does the obligation apply?***

To anyone who performs work at the workplace in the private sector (in any capacity) and to anyone who performs training or volunteer work at places where work is performed.

2. ***How long does the Green Pass obligation last?***

From October 15 to December 31, 2021.

3. ***If the service is performed entirely outdoors, i.e. not at a physically determined location, is there a Green Pass obligation?***

Yes, such obligation can be implicitly derived from the provision that requires to control all workers who have access to the workplace (even if employed by third parties).

4. ***Does the Green Pass obligation apply to contract workers, supplied workers or posted workers? If yes, who shall control them?***

Yes, they are obliged to possess and show the Green Pass and the control shall be carried out by the employer where the working activity is performed.

5. ***Does it apply to individuals who occasionally have access to the workplace, such as delivery workers or suppliers?***

Yes, as they have the right to access the workplace.

6. ***What are the operational methods to implement the control on the Green Pass?***

Those that each company will want to give itself, provided they are compliant with the Law by Decree and subject to the indications of the Prime Ministerial Decree of 17.6.2021, as subsequently amended.

7. ***What is the sample size sufficient to consider the obligation fulfilled?***

This is an unspecified figure but certainly it must be a significant proportion of the population entering the workplace.

8. ***Is it possible to imagine trade union involvement in these matters, even if not foreseen by the law?***

It is highly recommended in order to share organizational and management aspects. Similarly, it would be appropriate to involve the Committee for the application and verification of the rules contained in the "Shared protocol for updating measures to challenge and contain the spread of the SARS-CoV-2/COVID-19 virus in the workplace" (in which company union representatives and the employees' safety representatives participate).

9. ***Shall the persons in charge of verifying violations be employees or can they be third parties?***

The Law by Decree does not specify anything on this point, but it seems allowed to appoint third parties.



**10. What should be indicated in the act of appointment of the person in charge of verification?**

It would be advisable to specify the organizational act that determines the methods of control and a copy of the Prime Minister Decree of 17.6.2021 and subsequent amendments.

**11. How should the employer inform employees of the Green Pass obligation and how it will be verified?**

The law is silent on this point, but from an operational point of view, it seems necessary to inform all employees of the methods and persons in charge of the check.

**12. Can I check the Green Pass every day?**

Yes, on the basis of the Decree.

**13. Can I record the end of the period of validity of the Green Pass?**

No, because Prime Minister Decree of 17.6.2021 and subsequent amendments specifies that it is not possible to collect or process any data at the time of verification. Such conclusion is indeed not very shareable given the management problems that this will involve for the companies.

**14. What if, despite having the Green Pass, I have contracted the virus?**

The Decree only regulates the possession and exhibition of the certificate. All other measures for the protection of workers' safety remain in force and employers must continue to apply the Protocol.

**15. In companies with more than 15 employees, after the fifth day without a green pass, do I have to suspend the worker?**

No, in the final text of the Decree, the hypothesis of suspension of the relationship disappears and the worker without a green pass will always be considered an unjustified absentee (without pay and without disciplinary consequences).

**16. In companies with less than 15 employees, is the suspension from work and from salary for lack of a Green Pass a disciplinary sanction and, as such, must it follow the procedure provided for under article 7 of the Workers' Statute?**

No, suspension from work for not having a Green Pass is not a disciplinary sanction and, therefore, it is not subject to the discipline and terms of disciplinary proceedings, it will be handed over directly to the employee and will take immediate effect.

For this reason, the suspension measure shall not refer to the statutory or collective rules on disciplinary proceedings, but only to the provisions set forth in the Decree.

**17. Can I start a disciplinary procedure in case of access without Green Pass?**

Yes, this is provided under paragraph 8 of article 3 of the Decree, but the hypothesis seems to be related to the case in which the worker has not undergone a verification when entering the premises and a subsequent control carried out within the company's premises is found to be in breach of the obligation.

**18. In the event of a non-sampling check, is it conceivable to take disciplinary action against the checker in the event of access without a Green Pass?**

Yes, it seems reasonable to challenge the assigned task.

**19. Is it necessary to update the Document of risks assessment (DVR) when the Green Pass obligation comes into effect?**

The obligation to update the DVR had already been introduced with the previous emergency provisions, nevertheless, it seems appropriate to update the document with the new control procedures introduced in the company and with the evaluation of the risks connected to the activities of the so-called controllers and/or any other professional figure included in the procedure introduced in the company.

**20. *With Green Pass obligation entering into force, is it necessary to provide a privacy notice to workers?***

Strictly speaking if the electronic control system does not show any data other than the validity of the Green Pass and this is not recorded it would not be necessary, however, it might be useful or at least appropriate to provide a privacy notice to employees if you are forced to carry out a manual check of the Green Pass (e.g. due to the failure of the electronic systems), since the paper support contains additional data such as - albeit indirectly - the expiry date.

**21. *If a worker does not have a Green Pass, but can work remotely, is it legitimate to consider them unjustifiably absent (or suspend them in the case of companies with fewer than 15 employees) or should they be placed in smart working?***

Without prejudice to the fact that the choice of how to render the work service is left to the employer/entrepreneur, as long as the emergency period lasts, it seems more compliant with the canons of good faith to allow those workers, whose service can be rendered from remote (smartworking), to work remotely, especially if they have already performed their activity from remote in the past.

**22. *Prior to October 15, 2021, can I ask all employees if they will have a green pass on that date?***

Yes, but no inquiries can be made as to the qualification (vaccination, swab, etc.) on the basis of which the green pass will be held.

**23. *Does the employer have to bear the cost of the swab taken by the unvaccinated employee?***

No, but the Decree provides for the free performance of rapid antigenic tests for individuals who cannot receive or complete the vaccination on the basis of appropriate medical certification.

**24. *Since everyone who has access to the workplace will have a Green Pass as of October 15, 2021, is it possible not to use masks and not to observe the minimum distance?***

No, because the "Shared Protocol for Updating Measures to Combat and Contain the Spread of SARS-CoV-2/COVID-19 in the Workplace" remains applicable and in force.

# 5. The Decree (Italian text)

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)

(GU n.226 del 21-9-2021)

Vigente al: 22-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;  
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;  
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;  
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;  
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita';  
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, di estendere

L'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attività sportive, nonché di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto-legge:

#### Art. 1

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater e' inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,

definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## Art. 2

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il seguente:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

### Art. 3

#### Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque

svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle

violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

#### Art. 4

##### Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, e' assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al



comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

#### Art. 5

##### Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;

b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:  
«c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».

#### Art. 6

##### Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

#### Art. 7

##### Contact center Green pass

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole «La competente struttura per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute»;

2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere»;

b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### Art. 8

##### Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

#### Art. 9

##### Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».

#### Art. 10

##### Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 11

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica  
amministrazione

Orlando, Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dello sviluppo  
economico

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

# LABLAW

---

[www.lablaw.com](http://www.lablaw.com)

## Milan

Largo Augusto, 8  
20122 Milan  
Tel: +39 02 30 31 11  
Fax: +39 02 30 31 12

## Naples

Via Dei Mille, 16  
80122 Naples  
Tel: +39 081 25 12 3546  
Fax: +39 081 40 90 22

## Triveneto

Via Stella, 2  
35031 Abano Terme, Padova  
Tel: +39 049 7968508

## Messina

Via Luciano Manara, 22  
98123 Messina  
Tel. +39 090.941.40.62  
Fax. +39 090.941.40.96

## Genoa

Via Fiasella, 3 Int. 17  
16121 Genoa  
Tel. +39 010 58 72 78  
Fax. +39 010 59 45 08

## Turin

Corso Vittorio Emanuele II, n. 64  
10121 Turin  
Tel: +39 (0)11 197 42 501  
Fax: +39 (0)11 197 42 523

## Bologna

Via Santa Margherita 2  
40123 Bologna  
Tel. +39 051 234 883  
Fax. +39 051 234 883

## Rome

Via Ennio Quirino Visconti, 20  
00193 Rome  
Tel: +39 06 3220229  
Fax: +39 06 3221351

## Bari

Via San Francesco D'Assisi 40  
70122 Bari  
Tel: +39 080 5213 874  
Fax: +39 080 52 44 282

## Bolzano

Via Museo, 31  
39100 Bolzano  
Tel: + 39 0471 324932

Follow LabLaw



